



Bruxelles, 2 dicembre 2016  
(OR. en)

15170/16

COMPET 643  
CHIMIE 74  
ENFOPOL 453  
ENV 762  
MI 777  
ENT 223  
UD 258  
DELECT 252

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	30 novembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	C(2016) 7650 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 30.11.2016 recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 7650 final.

---

All.: C(2016) 7650 final

Bruxelles, 30.11.2016  
C(2016) 7650 final

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 30.11.2016**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e  
del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato  
all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I precursori di esplosivi sono sostanze chimiche che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali. Il regolamento (UE) n. 98/2013<sup>1</sup> fissa norme armonizzate relative alla messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per il pubblico e di garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

Il regolamento contiene due allegati che elencano un totale di 15 sostanze chimiche. Le sostanze elencate nell'allegato I sono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni che non possono essere messi a disposizione dei privati, né possono essere da essi introdotti, detenuti o usati. Inoltre, gli operatori economici che le immettono sul mercato sono tenuti a segnalare transazioni sospette, sparizioni significative e furti di tali sostanze al o ai punti di contatto nazionali di ciascuno Stato membro. Ne consegue che le sostanze elencate nell'allegato II non sono soggette a restrizioni bensì soltanto all'obbligo di segnalazione.

Il potere di adottare atti delegati per aggiungere nuove sostanze all'allegato II è sancito all'articolo 12. Tale disposizione conferisce alla Commissione il potere di aggiornare il regolamento mediante un atto delegato per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi. I sali di nitrati, quali il nitrato di magnesio, venduto in forma di esaidrato, sono sostanze chimiche precursori di esplosivi ad alto rischio in virtù della loro capacità ossidante. L'allegato II contiene già una serie di sali di nitrati ma non ancora il nitrato di magnesio esaidrato, nonostante il fatto che presenti caratteristiche ossidanti simili. Ne risulta che tale sostanza costituisce attualmente un'alternativa non controllata ai sali di nitrati ivi elencati. Vi sono inoltre notizie di un suo uso improprio negli ultimi anni come precursore di esplosivi al di fuori dell'Unione europea, in Siria e negli Stati Uniti. L'inclusione del nitrato di magnesio esaidrato nell'allegato II costituirebbe pertanto una misura preventiva coerente con gli obiettivi e l'ambito di applicazione del regolamento.

L'articolo 12, paragrafo 2, stabilisce che ciascun atto delegato deve essere basato su un'analisi che dimostri che la modifica non è tale da comportare oneri sproporzionati — in relazione agli obiettivi perseguiti — per gli operatori economici o i consumatori. L'aggiunta di sostanze all'allegato II consente di esercitare un maggiore controllo sull'uso delle stesse così da prevenire la fabbricazione illecita di esplosivi artigianali, senza aumentare in modo significativo gli oneri a carico di operatori economici e consumatori.

Gli operatori economici devono adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità all'obbligo di comunicare al rispettivo punto di contatto nazionale in merito a transazioni sospette, sparizioni e furti. Benché ciò costituisca un carico di lavoro supplementare, l'impatto economico derivante dall'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'allegato II è minimo.

L'aggiunta comporta inoltre un carico di lavoro supplementare per le autorità nazionali competenti che devono sensibilizzare gli operatori economici e adottare tutte le misure necessarie a garantire che siano applicate le norme sulle sanzioni comminabili in caso di inadempimento.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

Nel complesso, tuttavia, l'atto delegato non aggiunge oneri sproporzionati per nessun portatore di interesse e, pertanto, alla luce dell'obiettivo di perseguire una riduzione dell'uso di sostanze chimiche nella produzione di esplosivi artigianali, l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'allegato II è giustificata.

## **2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO**

In conformità al paragrafo 4 dell'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, in sede di preparazione del presente atto delegato sono state svolte consultazioni adeguate e trasparenti, anche a livello di esperti. I pertinenti documenti sono stati trasmessi in maniera tempestiva e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'articolo 12, paragrafo 1, stabilisce che, nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione deve provvedere a "consultare le parti interessate, in particolare dell'industria chimica e del settore del commercio al dettaglio". Il comitato permanente in materia di precursori, un gruppo di esperti registrato della Commissione che riunisce rappresentanti delle autorità nazionali competenti e dell'industria chimica e del settore del commercio al dettaglio, è stato consultato nel corso di riunioni tenutesi il 6 e 7 ottobre 2015 e il 27 e 28 gennaio 2016 nonché per iscritto tra il 2 giugno e il 1° luglio 2016.

Il progetto di regolamento delegato è stato pubblicato online per un periodo di quattro settimane (dal 4 ottobre al 1° novembre 2016) al fine di acquisire commenti e osservazioni, che tuttavia non sono pervenuti.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO**

In virtù del regolamento (UE) n. 98/2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per decidere l'aggiunta di sostanze all'allegato II, laddove ciò sia necessario per tenere conto degli sviluppi nell'uso improprio di sostanze come precursori di esplosivi.

L'articolo 12, paragrafo 2, impone alla Commissione di adottare un atto delegato distinto per ciascuna nuova sostanza aggiunta all'allegato II.

## **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del 30.11.2016**

### **recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi dell'allegato II**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 elenca i precursori di esplosivi soggetti a norme armonizzate relative alla loro disponibilità per i privati e finalizzate a garantire un'adeguata segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti lungo l'intera catena di approvvigionamento.
- (2) Le sostanze elencate nell'allegato II, benché disponibili per i privati, sono soggette a un obbligo di segnalazione che riguarda sia gli utilizzatori professionali lungo l'intera catena di approvvigionamento sia i privati.
- (3) Nell'allegato II sono già elencati diversi sali di nitrati in quanto possono essere impropriamente utilizzati come precursori di esplosivi. Il nitrato di magnesio, venduto in forma di esaidrato, pur essendo una sostanza con proprietà analoghe, non è ancora ripresa in tale allegato.
- (4) Il nitrato di magnesio esaidrato può essere attualmente utilizzato come alternativa non controllata ai sali di nitrati elencati nell'allegato II. Inoltre negli ultimi anni si sono avute notizie di un suo uso improprio al di fuori dell'Unione come precursore di esplosivi.
- (5) Gli sviluppi nell'uso improprio del nitrato di magnesio esaidrato non giustificano attualmente una restrizione dell'accesso a tale sostanza da parte dei privati alla luce del livello della minaccia o degli scambi commerciali associati alla stessa.

---

<sup>2</sup> GUL 39 del 9.2.2013, pag. 1.

- (6) Un maggiore controllo è tuttavia necessario per consentire alle autorità nazionali di prevenire e individuare l'uso illecito di tale sostanza come precursore di esplosivi e tale obiettivo può essere conseguito mediante il meccanismo di segnalazione istituito a norma del regolamento (UE) n. 98/2013.
- (7) Alla luce dei rischi costituiti dalla disponibilità del nitrato di magnesio esaidrato, e considerando che l'obbligo di segnalazione non avrà un impatto significativo sugli operatori e sui consumatori, appare giustificato e proporzionato aggiungere tale sostanza all'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nella tabella dell'allegato II del regolamento (UE) n. 98/2013 è aggiunta la seguente sostanza:

Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)	2834 29 80	3824 90 96
---	------------	------------

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30.11.2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
*Jean-Claude JUNCKER*